

COMUNE DI CAMAIORE

Provincia di Lucca



STATUTO

Approvato con delibera C.C. n. 59 dell'11 novembre 2014

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

COMUNE DI CAMAIORE

1. Il Comune è l'ente di autogoverno della comunità locale di Camaiore, la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2

IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA E IL GONFALONE

1. Il territorio confina con i comuni di Lucca, di Pescaglia, di Stazzema, di Pietrasanta, di Viareggio e di Massarosa e si affaccia sul Mare Tirreno. E' costituito da Camaiore, che è il capoluogo, e dalle seguenti frazioni: Capezzano Pianore; Casoli; Fibbialla; Fibbiano Montanino; Gombitelli; Greppolungo; La Culla; Lido di Camaiore; Lombrici; Marignana; Metato; Migliano; Monteggiori; Montemagno; Nocchi; Orbicciano; Pedona; Pieve di Camaiore; Pontemazzori; Santa Lucia; Santa Maria Albiano; Torcigliano; Valpromaro.
2. I confini del territorio comunale possono essere modificati sulla base delle leggi nazionali e regionali, a seguito di idoneo referendum popolare.
3. Gli organi di governo del Comune esercitano le loro funzioni presso la sede ubicata nel capoluogo ed in altre sedi nel caso di esigenze particolari.
4. Lo stemma del comune è costituito da uno scudo di colore rosso, dalla banda d'argento, caricata di tre tortelli d'azzurro e da ornamenti esteriori da comune.
5. Il gonfalone del Comune è costituito da drappo bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune con l'iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI CAMAIORE". Le parti di metallo ed i nastri sono argentati; l'asta verticale è ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento.

Art. 3

PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI UGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI PARTECIPAZIONE, DI GIUSTIZIA E DI ASSOCIAZIONE

1. Il Comune di Camaiore fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di associazione indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitino la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche e di indirizzo della vita della comunità: a tali scelte, il cittadino è chiamato a partecipare nelle forme e con gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
3. Tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul territorio per garantire alla comunità una migliore qualità della vita.
4. Favorisce la vita sociale dei cittadini e sostiene lo sviluppo delle associazioni democratiche e delle cooperative, promuovendo tutti i diritti civili che contribuiscano allo sviluppo della persona umana e alla rimozione delle discriminazioni e degli ostacoli alla realizzazione di una piena uguaglianza.

5. In armonia con lo spirito della Costituzione, il Comune, attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e socio-economiche con altri Comuni anche di Paesi esteri (comunitari ed extracomunitari) al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli. Nell'azione di cooperazione con i poteri locali di ogni Paese, si propone di apportare il contributo all'affermazione dei diritti dell'uomo. Allo scopo di garantire e promuovere quanto sopra il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. Il Comune assumerà iniziative dirette, e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, di gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
6. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali.
7. Promuove politiche e valori di solidarietà attraverso una adeguata rete di servizi sociali che tenda al superamento di ogni forma di emarginazione e discriminazione.
8. Garantisce ai cittadini il massimo di informazione sulla propria attività amministrativa, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sull'iter decisionale e burocratico di ogni singolo atto che abbia rilevanza esterna, applicando costantemente nella sua azione il principio della trasparenza e tenendo distinta la responsabilità politica di indirizzo e controllo e la responsabilità tecnico-gestionale, in sintonia con quanto disposto dalle leggi vigenti.

Art. 4

LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con leggi dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. Spettano al Comune le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalle leggi statali e regionali.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni ed enti pubblici.
4. In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:
 - a) pianificazione urbanistico-ambientale;
 - b) tutela del patrimonio storico e artistico, valorizzazione, difesa e recupero degli ambienti e degli edifici architettonicamente interessanti e tipici del territorio comunale;
 - c) promozione dello sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni popolari;
 - d) valorizzazione e difesa del patrimonio archeologico, favorendone il recupero, la conservazione e la conoscenza;
 - e) difesa del suolo e della qualità dell'aria, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e delle vie d'acqua;
 - f) valorizzazione e tutela dell'integrità del territorio, con salvaguardia e recupero delle zone di interesse naturalistico;
 - g) difesa dell'ambiente marino e sua tutela dall'inquinamento e dall'erosione;
 - h) tutela e valorizzazione dell'ambiente collinare e montano;
 - i) organizzazione dei servizi nei settori del sociale, della sanità, della scuola, della formazione culturale e professionale e dei servizi a vantaggio della comunità;

- l) promozione dello sviluppo economico;
- m) organizzazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e del loro recupero;
- n) programmazione del traffico e dei trasporti.

Art. 5

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici con le modalità previste dalle norme di leggi vigenti, promuovendone e tutelandone l'efficienza, l'efficacia e l'economicità e ponendo massima attenzione al monitoraggio dei livelli qualitativi degli stessi e alla tutela dell'occupazione.

Art. 6

I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai Comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 7

CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERENZE CIVICHE

1. Il Comune concede la Cittadinanza Onoraria a personalità italiane e straniere che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della Città. La delibera relativa è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata di tre quarti dei componenti.
2. Il Comune istituisce l'Albo d'Oro della Città nel quale vengono iscritti cittadini, associazioni ed enti che si siano particolarmente distinti nei vari campi ed attività pubbliche e private e si siano resi meritevoli di benemerenze civiche per aver dato, con la loro operosità, particolare lustro alla Città stessa. La delibera relativa è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il diritto di iniziativa e le procedure per la concessione della Cittadinanza Onoraria e per l'iscrizione all'Albo d'Oro della Città sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 8

LA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con gli enti territoriali, gli enti statali e gli altri enti locali, in forma singola o associata, come metodo ordinatore della propria attività: attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie, in modo da

applicare i principi e le regole della programmazione.

4. Sono momenti principali della programmazione comunale:
 - a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - b) la relazione previsionale e programmatica;
 - c) il programma triennale dei lavori pubblici;
 - d) il piano strutturale, il regolamento urbanistico e gli strumenti attuativi.

Art. 9

FORME DI COLLABORAZIONE FRA COMUNE ED ALTRI ENTI LOCALI

1. Il Comune, nel rispetto delle reciproche autonomie, ispira la propria attività al principio della collaborazione e della cooperazione con gli altri enti locali, avvalendosi degli istituti previsti dalla legge.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10

ORGANI DI GOVERNO E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
2. Sono organismi di partecipazione e consultazione le Assemblee di zona, con i compiti e le funzioni loro attribuite dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, esercita la potestà di autogoverno, stabilisce gli indirizzi politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
4. La Giunta è organo collegiale di governo in collaborazione col Sindaco.
5. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale ed è il legale rappresentante dell'ente.
6. Ove possibile, all'interno della Giunta, degli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, è assicurato un numero di posti pari ad almeno il trenta per cento a favore di ciascun sesso.
7. Ai componenti degli organi del Comune si applicano le disposizioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e relativi decreti attuativi, in particolare per quanto riguarda la inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e gli obblighi di trasparenza, attraverso la pubblicazione dei documenti e informazioni previsti dalla legge o dal piano comunale sulla trasparenza e l'integrità.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Comune che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto, individuandone ed interpretandone i bisogni e gli interessi e promovendone lo sviluppo.
2. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della partecipazione dei cittadini oltre che della programmazione, coordinandosi con la programmazione dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti locali. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. L'attività del Consiglio è disciplinata da un apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
6. Al momento del deposito delle liste e delle candidature per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale, è fatto obbligo a ciascun candidato e a ciascuna lista di presentare alla segreteria del Comune una dichiarazione preventiva in ordine alle spese per la propaganda elettorale a cui gli interessati intendono vincolarsi. Gli stessi soggetti hanno altresì l'obbligo, entro trenta giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti e indipendentemente dal risultato elettorale, di presentare un rendiconto, la cui veridicità sarà attestata sul proprio onore da ciascun candidato, delle spese effettivamente sostenute. Sia le dichiarazioni preventive che i rendiconti sono affissi all'albo pretorio, per i tempi stabiliti dal regolamento del consiglio, che può definire anche ulteriori forme di pubblicità.
7. Il Regolamento del Consiglio stabilisce i contenuti delle dichiarazioni e dei rendiconti di cui al comma precedente e gli eventuali documenti da allegare; individua anche l'ufficio preposto alla raccolta della documentazione, al controllo di essa e alla eventuale predisposizione dei moduli su cui devono essere effettuate le dichiarazioni e i rendiconti.
8. E' fatto obbligo al Presidente del Consiglio di dare adeguata informazione agli elettori sui nomi dei candidati che non abbiano presentato nel tempo stabilito la dichiarazione preventiva o il rendiconto di cui al comma 6.

Art. 12

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, cura, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco e i Gruppi consiliari, convoca e presiede eventuali Conferenze di programmazione e di servizio, sovrintende e coordina

l'attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.

Art. 13

PRESIDENZA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, il Presidente assente è sostituito dal consigliere anziano.
3. Il Presidente è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza in seduta pubblica mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Se alla prima votazione non si raggiunge la maggioranza dei 2/3 il Presidente del Consiglio Comunale è eletto in seconda votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al Comune. Se dopo due votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggioranza richiesta, dalla terza votazione risulta eletto colui che ha ottenuto la maggioranza dei votanti. Fino alla nomina del Presidente il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano.
4. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo l'elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta.
5. Con votazione successiva e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente il Consiglio elegge un Vicepresidente che deve appartenere allo schieramento opposto a quello del Presidente.
6. Su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio, il presidente o il vice presidente possono essere revocati dalla carica con le modalità di voto di cui al comma 3.
7. Chi presiede il Consiglio Comunale è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e sciogliere motivatamente la seduta.
8. Alle sedute consiliari possono intervenire gli assessori, con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto.
9. Il Sindaco partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale con diritto di parola e di voto. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice Sindaco con solo diritto di parola.
10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dalla legge o dal regolamento consiliare. Quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, la seduta è segreta.
11. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Generale, coadiuvato da un dipendente comunale. Di ogni seduta è redatto il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
12. Il Presidente può disporre che alle adunanze del Consiglio Comunale, nel caso di esame di particolari argomenti, siano presenti i tecnici firmatari di progetti oggetto di deliberazione, nonché dirigenti e funzionari del Comune, con le modalità indicate dal regolamento. Possono altresì, con le stesse modalità, essere invitati alla riunione per essere consultati su particolari argomenti relativi alle loro funzioni e incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
13. Per la discussione di argomenti di speciale rilevanza o per la definizione di orientamenti

preliminari su temi di particolare interesse sociale, il Presidente, di propria iniziativa o su proposta del Sindaco e/o dei gruppi consiliari ovvero nei casi previsti dal Regolamento sulla partecipazione, sentiti il Sindaco e la conferenza dei capigruppo, può convocare il Consiglio Comunale in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli od associati. Il Regolamento determina le modalità di svolgimento delle riunioni di cui al presente comma.

14. Per specifici motivi di particolare rilevanza è possibile la convocazione del Consiglio Comunale anche al di fuori della sede comunale.

Art. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Nell'ambito dell'attività consiliare hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno, inoltre, diritto di ottenerne la convocazione mediante richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno. Nessun atto o regolamento può ledere i diritti dei consiglieri.

2. La legge disciplina la materia della entrata in carica, delle dimissioni e della surrogazione dei consiglieri.

3. I consiglieri, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti e società partecipate tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, essendo comunque tenuti al segreto d'ufficio, nei casi stabiliti dalla legge e dal regolamento. Nei contratti di servizio e negli atti di concessione per la gestione di servizi pubblici locali, il gestore dovrà garantire il rispetto del diritto del consigliere ad ottenere tutte le notizie utili all'espletamento del mandato.

4. I consiglieri hanno il diritto e il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio per tutta la durata dei lavori e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte, dovendosi peraltro astenere dalla discussione e dalla votazione nei casi previsti dalla legge e comunque quando siano in discussione proposte riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

5. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con le modalità stabilite nel regolamento, il quale comunque deve garantire il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative della mancata partecipazione alle sedute.

6. I consiglieri comunali, il Sindaco e gli assessori devono essere assicurati, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, dai rischi derivanti dall'esercizio del mandato e dell'incarico.

7. Ai consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina quanto attiene alla procedura di formazione dei gruppi consiliari e alla loro adesione da parte dei membri del Consiglio, alle modalità di esercizio del diritto di iniziativa da parte di ciascun consigliere, alla attività della conferenza dei capigruppo, alla istituzione e al funzionamento delle commissioni consiliari permanenti e speciali o d'inchiesta.

9. Ai gruppi consiliari è garantita la fruizione di appositi spazi di comunicazione presso le sedi comunali.

Art. 15

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale esprime ed esercita la rappresentanza dell'intera comunità, assicura e garantisce rapporti e cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli organismi di partecipazione attraverso opportune iniziative di consultazione di coordinamento. Il Consiglio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo, controllo e confronto politico-amministrativi e risponde alla comunità del buon andamento complessivo dell'Ente, concorrendo alla verifica e al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
2. Le competenze del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.
3. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco, della Giunta e dei singoli assessori.

Art. 16

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale, per favorire il migliore esercizio delle funzioni, si avvale di commissioni consiliari permanenti, costituite da Consiglieri.
2. La nomina delle commissioni consiliari permanenti avviene nella prima seduta utile del Consiglio, successiva alla convalida dei Consiglieri e del Sindaco.
3. Il Regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro composizione, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e la forma di pubblicità dei lavori delle stesse.
4. Le commissioni consiliari permanenti nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività referente, redigente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti nei casi e nei termini stabiliti dal regolamento.
5. Nell'ambito delle materie di propria competenza, le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune e dalle società partecipate, informazioni, documenti e copie degli atti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.
6. I Presidenti, su indicazione delle proprie commissioni, possono chiedere alla Giunta, nelle rispettive materie di competenza, relazioni sull'attività svolta. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni delle commissioni, con compiti esclusivamente consultivi e senza diritto di voto, consulenti e tecnici interni ed esterni al Comune.
7. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società partecipate, degli enti dipendenti o concessionari nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti e società con partecipazione comunale ancorché consortili.
8. Il Consiglio Comunale istituisce un apposita commissione consiliare permanente per la vigilanza ed il controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società, associazioni e fondazioni, istituiti dal Comune o ai quali il Comune partecipa, nonché su enti o società concessionari, al fine di garantire, salvi i rispettivi ambiti di autonomia tecnica e gestionale, il rispetto degli indirizzi e

delle direttive, formulati dai competenti organi comunali e di valutare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni e l'economicità dei servizi.

9. Su proposta del Sindaco, della Giunta Comunale o su richiesta espressa da almeno un quinto dei consiglieri, il Consiglio costituisce e nomina, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni speciali di inchiesta per accertare la regolarità e correttezza di attività amministrative comunali. Il Consiglio, per le stesse finalità, è tenuto ad istituire commissioni speciali di inchiesta, quando ciò sia richiesto da almeno 750 cittadini, iscritti nelle liste elettorali e con firma autenticata nei modi di legge. La commissione è composta da consiglieri comunali nominati con criterio proporzionale, assicurando comunque la presenza di almeno un consigliere di ciascun gruppo. La commissione elegge nell'ambito dei propri componenti il Presidente. Nel provvedimento di istituzione e nomina viene precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio.

10. La presidenza delle Commissioni Consiliare di cui al comma 8 e 9 spetta ai consiglieri di minoranza.

11. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di funzionamento ed i poteri delle Commissioni di indagine.

Art. 17

CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO

1. E' istituita la figura del consigliere straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini extracomunitari maggiorenni residenti il diritto di eleggere un proprio rappresentante, chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale con diritto di informazione preliminare sugli oggetti all'ordine del giorno e con solo diritto di parola, senza concorrere a determinare il numero legale delle sedute e senza concorrere all'approvazione degli atti.

2. La carica di consigliere straniero aggiunto è meramente onorifica.

3. Il consigliere straniero aggiunto partecipa ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni speciali con le modalità di cui al 1° (primo) comma.

4. L'elezione del consigliere straniero aggiunto è disciplinata con il Regolamento per la Partecipazione e avviene in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. La durata in carica è la stessa del Consiglio Comunale.

5. Il consigliere straniero aggiunto gode degli stessi diritti del consigliere comunale per quanto attiene all'iniziativa su ogni atto di competenza del Consiglio. Ha analogamente diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. E' esclusa la facoltà di promuovere mozioni di sfiducia.

6. Le proposte di deliberazione e le mozioni sono previamente sottoposte alla Conferenza dei Capigruppo e, se riconosciute ammissibili, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Il Regolamento per la Partecipazione disciplina le modalità di presentazione e ammissione delle interrogazioni e interpellanze.

7. Il consigliere straniero aggiunto ha inoltre diritto ad ottenere dal Segretario Comunale e dai Dirigenti e funzionari del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni dipendenti dal Comune o a cui lo stesso partecipa, tutte le informazioni utili per l'espletamento del suo incarico. Il consigliere straniero aggiunto è tenuto al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 267/2000.

CAPO III GIUNTA COMUNALE

Art. 18

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 19

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non inferiore a 6 (sei) e non superiore a 7 (sette), nominati dal Sindaco stesso ai sensi di legge.
2. Ogni assessore sovrintende ad uno o più rami dell'attività del Comune sulla base di una o più deleghe ad esso attribuite dal Sindaco, che potrà revocarle, ove ne ravveda l'opportunità, con semplice comunicazione scritta.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti di Giunta e individualmente degli atti da essi compiuti nella gestione del settore amministrativo a essi delegato.
4. La Giunta Comunale provvede, con propria deliberazione, a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco o da chi in sua sostituzione ha presieduto la seduta e dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci.
5. Gli assessori hanno il dovere di partecipare alle adunanze della Giunta.
6. Le sedute della Giunta Comunale, di norma riservate, sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi anche in seduta pubblica. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.
7. Le sedute sono convocate dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. A esse partecipa il Segretario Comunale. Su invito del Sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, consiglieri delegati, dirigenti, funzionari ed esperti, nonché i sindaci revisori, con diritto di parola ma non di voto.

Art. 20

LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta:
 - a) collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - b) svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio Comunale;
 - c) compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio Comunale, agli organi di decentramento, ai dirigenti, ivi compresa l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.

CAPO IV SINDACO

Art. 21 IL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco nomina e revoca gli assessori nei modi e nelle forme previste dalla legge.
4. Il Sindaco nomina un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. All'assessore predetto viene attribuita la qualità di vice Sindaco.
6. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni sono esercitate da un altro assessore secondo l'ordine di anzianità anagrafica fra quelli in carica.
7. Il Sindaco attribuisce deleghe agli assessori in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 18 che precede. Ha inoltre facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.
8. Il Sindaco ha competenza di nomina nei casi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti.
9. Assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.
10. Il Sindaco trasmette semestralmente alla Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni.
11. Il Sindaco sottoscrive e trasmette agli organi competenti le relazioni di inizio e fine mandato previste dalla legge.
12. L'elezione, la decadenza, la revoca, la rimozione e le dimissioni del Sindaco sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del suo giuramento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Tali linee sono portate a conoscenza dei consiglieri almeno sette giorni prima della riunione del Consiglio.
2. In tale sede ciascun consigliere ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento del consiglio comunale.
3. Nel corso della durata del mandato, è facoltà del Sindaco, sentita la Giunta, integrare, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere. Tali integrazioni sono presentate al Consiglio.

4. L'attuazione delle linee programmatiche di mandato è, comunque, verificata dal Consiglio Comunale attraverso la relazione illustrativa che la Giunta presenta in occasione della discussione e deliberazione del rendiconto e in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

5. Almeno un quarto dei Consiglieri o una Commissione consiliare permanente possono richiedere in ogni momento la verifica dell'attuazione del programma di mandato, indicando specificatamente le parti dello stesso che si ritengono non attuate o attuate in maniera difforme. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare lo stesso consesso entro venti giorni dalla richiesta.

6. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche relativamente all'intero mandato. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 23

SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 24

RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal Sindaco.

3. La delega può essere anche di natura generale: con essa il Sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza dell'ente limitatamente alle competenze degli uffici cui è preposto, per un tempo determinato che non può superare la durata del mandato elettivo.

TITOLO III

RAPPORTI FRA COMUNE E SOCIETA'

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 25

VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME DI ASSOCIAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia.

2. Il Comune, pertanto, considera suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti: il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione; il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni; il diritto di interloquire pubblicamente con l'amministrazione attraverso la convocazione di appositi incontri; la realizzazione di ricerche e di sondaggi presso la popolazione; l'indizione di referendum

consultivi.

3. In particolare, il Comune si impegna a sostenere la cittadinanza attiva rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunali e rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di interessi generali. Il Comune inoltre organizza servizi e uffici informativi che promuovano e favoriscano la cittadinanza attiva.

4. Con il Regolamento per la partecipazione, il Consiglio Comunale organizza e disciplina tutte le forme di partecipazione di cui intende dotare la comunità.

Art. 26

DIRITTI E POTESTA' DI INIZIATIVA

1. I diritti e le potestà di iniziativa regolati dagli articoli di cui al titolo III ("Rapporti tra Comune e Società") del presente Statuto sono riservati a tutti i residenti secondo le norme previste nel presente Statuto e nei regolamenti.

2. Il diritto di voto nei casi previsti dagli articoli che seguono sarà assicurato per coloro che non sono già iscritti nelle liste elettorali istituendo una lista speciale dei residenti non in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 27

CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA

1. L'amministrazione comunale promuove, quali istituti di partecipazione, consultazioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. Le consultazioni della cittadinanza sono regolate dal Regolamento per la partecipazione in conformità con il presente Statuto.

Art. 28

PETIZIONI E ISTANZE POPOLARI

1. I cittadini singoli od organizzati possono inoltrare petizioni e istanze al Sindaco e al Consiglio Comunale in relazione alle loro specifiche competenze.

2. Le petizioni o istanze popolari sono regolate dal Regolamento per la partecipazione in conformità con il presente Statuto.

Art. 29

CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Nell'ambito della programmazione dell'attività politico-amministrativa dell'ente, il Comune attua la più ampia consultazione delle realtà operanti nel tessuto sociale della comunità amministrata. Ordinariamente le consultazioni sono condotte dalle commissioni consiliari ove costituite in relazione alle competenze delle stesse; ove ne ravvedano la necessità, possono procedere a consultazioni anche il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.

2. Hanno titolo ad essere consultate quelle associazioni che operano in favore della crescita culturale, sociale e democratica della comunità nonché le associazioni di rappresentanza di categorie economiche e professionali.

3. Il Comune, previa approvazione del Regolamento per la partecipazione, predispone e tiene

aggiornato un elenco delle associazioni aventi titolo ad essere consultate.

CAPO II DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 30 L'INIZIATIVA POPOLARE

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione all'organo competente di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 300 (trecento) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o compresi tra gli iscritti nella lista speciale di cui all'articolo 24, con le modalità e le procedure previste dal presente Statuto e dal Regolamento per la partecipazione.
3. Il Comune, nei modi stabiliti con deliberazione consiliare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dagli uffici comunali competenti.
4. Le proposte di iniziativa popolare debbono indicare il sottoscrittore al quale sia demandato il compito di illustrarle all'organo competente.

Art. 31 PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

1. Il dirigente, al quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato in relazione alle proprie competenze, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione all'organo competente entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni.
2. L'organo competente a pronunciarsi sulla proposta è tenuto a riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relazione del dirigente.
3. L'organo competente deve giungere ad una decisione entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla sua convocazione.

CAPO III REFERENDUM

Art. 32 TITOLARITA' E AMBITO DI ESERCIZIO

1. L'istituto del referendum è uno strumento di partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni di interesse pubblico della comunità.
2. Il referendum può essere propositivo, consultivo e abrogativo.
3. In numero non inferiore a 1500 (millecinquecento), i cittadini iscritti nelle liste elettorali possono richiedere l'indizione di referendum propositivi e abrogativi.
4. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale possono deliberare di indire un referendum consultivo su materie di rispettiva competenza. Spetta al Sindaco fissare la data della consultazione con apposito provvedimento da emanarsi nei termini di cui al successivo art. 33.
5. Sono escluse dalle consultazioni referendarie le seguenti materie:
 - 1) lo Statuto

- 2) i bilanci di previsione annuali e pluriennali, i conti consuntivi, l'assunzione di mutui;
- 3) l'istituzione dei tributi e le relative aliquote;
- 4) le tariffe dei servizi pubblici;
- 5) la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- 6) i provvedimenti relativi al personale dipendente;
- 7) i regolamenti per il funzionamento degli organi dell'ente;
- 8) i piani territoriali, urbanistici e commerciali e le varianti di carattere generale;
- 9) gli atti dovuti per legge;
- 10) gli oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o da cui sono derivati rapporti con terzi.

Art. 33

RACCOLTA DELLE FIRME

1. Per i referendum propositivi e abrogativi la raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di 90 (novanta) giorni, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento per la partecipazione.

Art. 34

VERIFICA DELLE FIRME E DELL'AMMISSIBILITÀ

1. L'ufficio elettorale verifica che le firme appartengano ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o compresi tra i residenti di cui all'art. 25 e che esse siano pari o superino il numero necessario per la richiesta referendaria.
2. Qualora il numero delle firme sia pari o superiore a quello prescritto, la Giunta Comunale procede, entro 60 (sessanta) giorni dal termine fissato per la raccolta delle firme, al giudizio di ammissibilità ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore e al Sindaco, perché questi provveda all'indizione del referendum nella data da egli stesso fissata, che non può essere inferiore a mesi 3 (tre) né superiore a mesi 6 (sei) successivi alla comunicazione della deliberazione della Giunta Comunale.
3. Ove la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, previo parere consultivo del Segretario Comunale, giudichi inammissibile la proposta di referendum, il Comitato promotore ha facoltà di inoltrare ricorso al Consiglio Comunale entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione della Giunta Comunale.
4. Il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi in modo definitivo sul ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dello stesso da parte del Comune.

Art. 35

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. Le operazioni di voto referendario si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 di un solo giorno non coincidente con il periodo compreso fra la convocazione dei comizi elettorali e le votazioni per il rinnovo dei consigli comunali e delle assemblee elettive degli enti territoriali, dello Stato e dell'Europa.
2. Il seggio è costituito dal presidente, dal segretario e da n. 2 (due) scrutatori.
2. Per quanto riguarda il numero e la formazione delle sezioni elettorali, si applicano le stesse condizioni riguardanti le elezioni amministrative.

4. La propaganda elettorale ha inizio il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le operazioni di voto e si conclude alla mezzanotte del penultimo giorno antecedente tale data. Circa le modalità della propaganda, si applicano le disposizioni vigenti per le elezioni amministrative.
5. Nel caso di richiesta di più referendum, è data facoltà al Sindaco di accorpare la data di svolgimento anche prescindendo dai termini fissati nel precedente articolo purché tale modificazione non comporti uno slittamento superiore a 6 mesi.
6. Per quanto riguarda i compensi attribuiti ai componenti i seggi elettorali o altre figure coinvolte in attività attinenti lo svolgimento del referendum, si applicano le disposizioni vigenti per i referendum abrogativi nazionali.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni regolamentari.

Art. 36

ESITI DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

1. In caso di partecipazione al referendum propositivo di almeno il 35% degli aventi diritto, l'organo competente all'emanazione del conseguente atto amministrativo deve prendere in considerazione la proposta, che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, entro 90 (novanta) giorni dalla data di proclamazione del risultato referendario.
2. In caso di partecipazione al referendum consultivo di almeno il 35% degli aventi diritto, l'organo competente all'emanazione dell'atto amministrativo cui il parere si riferisce deve prendere in considerazione il parere, che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, entro 90 (novanta) giorni dalla data di proclamazione del risultato referendario.
3. L'organo di cui ai precedenti commi ha facoltà di discostarsi dal risultato dei referendum con atto adeguatamente motivato, approvato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. La proposta oggetto del referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il 40% degli aventi diritto e se la proposta stessa ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. L'esito del referendum abrogativo è affisso all'albo pretorio entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua proclamazione per rimanervi per almeno trenta giorni. In caso di accoglimento della proposta referendaria, l'atto abrogato cessa di produrre effetti trascorsi quindici giorni dall'inizio della predetta pubblicazione.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE LOCALE

CAPO I
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 37
DIRITTO DI ACCESSO

1. L'accesso ai documenti amministrativi del Comune, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività del Comune al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.
2. Tutti i documenti amministrativi del Comune, degli enti, delle aziende e delle società da esso dipendenti sono accessibili, ad eccezione di quelli per i quali il Regolamento del diritto di accesso e del diritto all'informazione preveda il differimento o l'esclusione.
3. Sul sito istituzionale del Comune sono inseriti i principali atti che caratterizzano l'attività istituzionale dell'ente fatti salvi i casi in cui la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
4. Il Comune assicura, altresì, l'accesso all'archivio, memoria dell'ente quale complesso delle scritture e di altre forme di documentazione formatesi nel corso del tempo.

Art. 38
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, degli enti ed aziende dipendenti e delle società partecipate, secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copia di atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

TITOLO V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 39
PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di solidarietà e sussidiarietà.
2. Agli organi elettivi spettano compiti di indirizzo e di controllo, mentre i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettano al Segretario Comunale, ai Dirigenti dei settori, ai Responsabili di Servizio e ai Responsabili delle unità operative nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

Art. 40

PERSONALE E TUTELA DELLA PROFESSIONALITA'

1. L'Ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei propri dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione.
2. L'inquadramento nelle qualifiche funzionali contrattuali conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'Ente.
3. L'inquadramento, inoltre, riconosce un livello di professionalità, ma non determina automaticamente l'affidamento di responsabilità su unità organizzative e la collocazione in posizione gerarchicamente sovraordinata ad altri operatori.
4. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, secondo criteri di funzionalità e flessibilità organizzativa.
5. In materia di responsabilità e di sanzioni disciplinari, si applicano le norme in vigore per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché quelle previste dai contratti collettivi di comparto.

Art. 41

ORGANIZZAZIONE

1. Gli uffici del Comune sono di regola organizzati in settori di massima dimensione e suddivisi in servizi, articolati ciascuno in una o più unità operative semplici e/o complesse. Gli uffici possono essere anche coordinati per progetti e programmi o per funzioni.
2. Alla direzione dei settori e alla responsabilità dei servizi sono preposti dipendenti di ruolo in possesso di qualifica funzionale corrispondente a quella attribuita ai relativi posti nella dotazione organica.
3. Alla direzione dei settori e alla responsabilità dei servizi possono, altresì, essere preposti dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, muniti di titoli di studio pertinenti alle funzioni da svolgere e di professionalità adeguata secondo quanto specificato nei successivi articoli.

Art. 42

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I settori e le loro ulteriori articolazioni sono individuati nel "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi", il quale, altresì, determina le loro dotazioni di personale e i compiti e i poteri dei responsabili ad essi preposti, in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, l'imparzialità, il buon andamento dell'attività amministrativa ed il diritto dei cittadini ad avere servizi in orari compatibili con le proprie esigenze di lavoro.
2. Nell'attribuzione delle competenze ai Responsabili di Settore e dei Servizi è da osservare il principio della distinzione fra funzione politica e funzione amministrativa, di cui al comma 2 dell'art. 39 dello Statuto.

3. Con il Regolamento vengono stabilite inoltre le modalità dell'attività di coordinamento così come previsto dal presente Statuto. Deve essere assicurato il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente, garantendo, nel rispetto dell'autonomia gestionale, la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

Art. 43

INCARICHI DI DIREZIONE DEI SETTORI

1. Gli incarichi di direzione dei settori sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco, sulla base della valutazione dei titoli professionali, delle precedenti esperienze lavorative interne ed esterne all'ente, delle specifiche attitudini allo svolgimento della funzione dirigenziale.

2. Gli incarichi di direzione dei settori sono conferiti con atto motivato e comunicati al Consiglio Comunale.

3. Gli incarichi di direzione dei settori hanno inizio con l'accettazione da parte del dirigente e scadono con il termine del mandato amministrativo. La nuova amministrazione procede al rinnovo degli incarichi entro sei mesi dall'entrata in carica del Sindaco.

4. Il rinnovo degli incarichi di direzione dei settori è disposto dal Sindaco con provvedimento motivato ed è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente, in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione. Il provvedimento è comunicato al Consiglio Comunale.

5. L'interruzione anticipata degli incarichi di direzione dei settori è disposta dal sindaco con provvedimento motivato, quando la valutazione dell'operato del dirigente - in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione - risulti non soddisfacente.

6. Il relativo procedimento dovrà comunque garantire il contraddittorio.

Art. 44

INCARICHI DI RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI

1. Gli incarichi di responsabilità dei servizi sono conferiti dal dirigente competente con provvedimento motivato secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione.

3. L'affidamento dell'incarico tiene conto della effettiva attitudine e capacità professionale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 45

INCARICHI ESTERNI

1. La copertura a tempo determinato, con personale esterno, dei posti di direzione dei settori, di responsabilità dei servizi e di alta specializzazione, può avvenire nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamento.

2. Inoltre, per il conseguimento di obiettivi determinati, l'amministrazione, può attivare convenzioni per prestazioni d'opera con persone ed istituti esterni in possesso di elevato livello di professionalità, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso complessivo della collaborazione.

3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con provvedimenti motivati dal Sindaco e disposti con deliberazione della Giunta Comunale.

ART 46

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

2. Il Segretario Comunale presiede e coordina la Conferenza dei Dirigenti le cui attribuzioni e modalità organizzative sono definite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 47

VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Tramite nomina del Sindaco, sentito il Segretario Comunale in carica, il Comune si avvale di un vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 48

DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. I Responsabili dei Settori e dei Servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura organizzativa comunale.

I Dirigenti dei Settori assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza e nel rispetto delle loro attribuzioni, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al Sindaco ed alla Giunta emanare direttive ai Responsabili dei Settori sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

Spettano ai Dirigenti di Settore i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, che la legge, lo Statuto o il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi espressamente non riservano agli organi di governo del Comune.

2. Gli atti dei Dirigenti assumono la denominazione di "determinazioni". Le determinazioni comportanti impegno di spesa, dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, e quelle senza impegno di spesa, dopo la loro sottoscrizione, sono pubblicate on-line, sul sito istituzionale del Comune di Camaione.

3. I responsabili dei Servizi sono posti a capo delle relative strutture, esercitano le attività gestionali ed organizzative previste nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e concorrono al conseguimento degli obiettivi dell'ente applicando le direttive e le istruzioni impartite dai dirigenti.

4. I responsabili di settore, di servizio o delle unità operative, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della applicazione delle norme vigenti e della corretta traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano - anche in contraddittorio - con attività istruttorie e di analisi, con

autonome proposte e nella correttezza amministrativa e nella efficienza della gestione.

5. I responsabili di settore e di servizio, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

6. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altri organi del Comune, spettano ai responsabili dei settori e dei servizi tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa che non comportino valutazioni discrezionali rimesse alla competenza degli organi elettivi e politici. Gli acquisti di beni, la dotazione dei servizi e l'esecuzione dei lavori nel Comune di Camaione sono disciplinati e organizzati secondo le norme di legge e di regolamento vigenti.

TITOLO VI DECENTRAMENTO

Art. 49

ISTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE DI ZONA

1. Sono istituite le Assemblee di zona quali luoghi di partecipazione, discussione e confronto per la formazione e l'esame degli indirizzi amministrativi.

2. Gli organi, l'estensione territoriale, il numero, l'organizzazione ed il funzionamento delle Assemblee di zona sono disciplinati dal Regolamento per la partecipazione.

TITOLO VII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 50

DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune di Camaione ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 51

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in uso gratuito ad associazioni o enti aventi finalità sociali, umanitarie, di solidarietà o a beneficio della comunità e comunque non a scopo di lucro, previa stipula di apposita convenzione.

2. I beni patrimoniali disponibili del Comune, salvo quanto previsto dal precedente comma, possono essere ceduti in locazione, con l'osservanza delle norme regolanti la materia.

Art. 52
CONTRATTI

1. Le norme relative al procedimento contrattuale pubblico sono stabilite dal Regolamento dei contratti.
2. I contratti pubblici diventano impegnativi per il Comune dopo la loro stipula.
3. Per la stipula dei contratti interviene, in nome e per conto del Comune, il dirigente competente o suo delegato, secondo quanto previsto dal regolamento dei contratti.

Art. 53
CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio si provvede in conformità alla legge ed al regolamento di contabilità.

Art. 54
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa con specifico regolamento sono disciplinati i seguenti controlli interni del Comune:
 - a) controllo strategico: comprende anche la valutazione sulle performance ed è finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - b) controllo di gestione: finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e ad ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti;
 - c) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la regolarità tecnica e contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi generali di revisione aziendale;
 - d) controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;
 - e) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ed a valutare gli effetti che si determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario dell'Ente anche in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni;
 - f) controllo della qualità dei servizi: volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e

interni dell'Ente in relazione alla qualità dei servizi erogati e gestiti direttamente dall'Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni.

CAPO II ORGANO DI REVISIONE

Art. 55

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. I Consiglio Comunale provvede, secondo le modalità previste dalla legge, alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri ed alla individuazione del componente con funzioni di presidente. Le funzioni di presidente del Collegio sono disciplinate dalla normativa vigente.

Ai Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

2. Il Consiglio Comunale con la delibera di nomina determina il compenso spettante ai Revisori dei Conti.

3. L'organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera ed è rieleggibile per una sola volta. Ove nel collegio si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

4. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale, fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni – preventive ed a consuntivo – di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'Ente, nonché mediante la partecipazione, ove richiesta, alle sedute consiliari.

5. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni e i compiti ad esso assegnati dalla legge, con le modalità disciplinate dal Regolamento di Contabilità.

6. I revisori, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente ed esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione secondo quanto disposto al precedente comma.

7. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

TITOLO VIII GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 56

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi di erogazione di prestazioni ai cittadini sono esercitati secondo criteri di:

- a) programmazione e pianificazione dell'attività, per la razionalità e tempestività degli investimenti, degli interventi, delle trasformazioni di struttura e di gestione;
 - b) economia, per l'obiettiva valutazione dei capitali, la previsione ed il rendiconto dei costi e dei ricavi, la ricognizione delle attività e delle passività, con le regole della contabilità generale;
 - c) controllo metodico dei risultati della gestione e dell'efficienza dell'organizzazione;
 - d) efficiente ed efficace gestione tramite l'elaborazione e l'aggiornamento di piani industriali di gestione e organizzazione dei servizi.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme consentite dalla legge.

Art. 57 CONSORZI

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi che abbiano la rilevanza di carattere sociale, economico ed imprenditoriale, può costituire un consorzio; esso è un ente dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e gestionale, secondo la normativa vigente.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e la convenzione con gli enti che lo compongono. Tale convenzione deve prevedere le finalità del consorzio, la sua durata, le forme di consultazione, le quote di partecipazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Inoltre la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, che devono essere pubblicati all'albo del comune sede del consorzio stesso.
3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio, per la propria quota di partecipazione, dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 58 AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale che ne disciplina il regolamento e funzionamento.
2. Organi dell'azienda speciale sono: il presidente, il consiglio d'amministrazione, e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. La nomina e la revoca del presidente e degli amministratori spettano al Sindaco, ai sensi del comma 8 dell'articolo 21 del presente Statuto. La nomina del direttore compete al consiglio d'amministrazione dell'azienda con le modalità previste dallo statuto dell'azienda stessa.
4. L'azienda ha un proprio regolamento, adottato dal consiglio d'amministrazione nel rispetto della legge e dello statuto e nei limiti della propria attività.
5. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva il piano-programma, il bilancio annuale e pluriennale di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e le relazioni gestionali con cadenza annuale. Esercita, inoltre, la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, forme autonome di verifica gestionale e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

Art. 59

ISTITUZIONI

1. L'istituzione è l'organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale e svolge attività precipua nel campo sociale.
2. Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il presidente è nominato dal Sindaco. Ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti con gli organi del Comune.
4. Il direttore è nominato e può essere revocato, con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il Presidente e il Consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio d'amministrazione dell'istituzione si compone da 3 a 5 membri nominati dal Sindaco contestualmente alla nomina del presidente. Il presidente e il consiglio d'amministrazione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale.
6. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del direttore sono stabiliti da apposito regolamento. Il regolamento disciplina le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, l'organizzazione interna dell'ente, i compensi degli amministratori. Il Comune determina le tariffe dei servizi, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali; assicura inoltre adeguate forme di finanziamento.

Art. 60

SOCIETA' DI CAPITALI

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che siano utilizzati in misura ragguardevole da parte di settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società di capitali a prevalente capitale pubblico o partecipare alle stesse insieme ad altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

Art. 61

ISTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ENTI

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, determina le finalità, i progetti da realizzare con la partecipazione, l'organizzazione ed il finanziamento di tali organismi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e quelli indicati negli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni approvati con apposito atto consiliare ai sensi delle vigenti leggi.

3. Non possono essere eletti alla carica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione i soggetti che si trovano in condizione di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi della legge vigente.

Art. 62

BILANCI E RENDICONTI

1. I bilanci ed i rendiconti degli enti, consorzi, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti o controllati dal Comune, od ai quali il Comune partecipa in qualsiasi forma, debbono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla loro approvazione dal Sindaco al Presidente del consiglio comunale per opportuna informazione al consiglio stesso ed eventuale approvazione nei casi previsti dalla legge.
2. Al consuntivo del Comune sono allegati i bilanci degli enti di cui al comma precedente.

TITOLO IX

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 63

POTESTA' REGOLAMENTARE

1. I Regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio Comunale, disciplinano le materie ad esso rinviate dalla legge e dal presente Statuto.
2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti o nelle ordinanze stesse.

Art. 64

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, al Sindaco, alla Giunta Comunale, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sulla partecipazione.
2. I regolamenti divengono efficaci dall'esecutività della delibera di approvazione.

TITOLO X

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 65

MODALITA'

1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto spetta a ciascun consigliere comunale, al Sindaco, alla Giunta Comunale, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sulla partecipazione.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità previste dalla legge purché siano trascorsi 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorsi 6 (sei) mesi dalla deliberazione di reiezione.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66 REGOLAMENTI

1. Le modifiche ai regolamenti che si rendano necessarie a seguito di revisione del presente Statuto dovranno essere approvate nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme statutarie.

Art. 67 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. L'entrata in vigore del presente Statuto è regolata dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini del Comune e degli enti e persone giuridiche che vi hanno sede.

Art. 68 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Comune di Camaiole	pag. 2
Art. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma e il gonfalone	pag. 2
Art. 3 - Principi di azione, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di partecipazione, di giustizia e di associazione	pag. 2
Art. 4 - Le funzioni del Comune	pag. 3
Art. 5 - I servizi pubblici locali	pag. 4
Art. 6 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale	pag. 4
Art. 7 - Cittadinanza onoraria e benemerenzze civiche	pag. 4
Art. 8 - La programmazione	pag. 4
Art. 9 - Forme di collaborazione fra Comune ed altri enti locali.....	pag. 5

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I ORGANI DEL COMUNE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10 - Organi di governo e organismi di partecipazione	pag. 5
---	--------

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Ruolo e competenze generali	pag. 6
Art. 12 - Presidente del Consiglio	pag. 6
Art. 13 - Presidenza e funzionamento del Consiglio	pag. 7
Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri	pag. 8
Art. 15 - Le competenze del Consiglio	pag. 9
Art. 16 - Commissioni Consiliari	pag. 9
Art. 17 - Consigliere Straniero aggiunto	pag. 10

CAPO III GIUNTA COMUNALE

Art. 18 - La Giunta Comunale	pag. 11
Art. 19 - Composizione e funzionamento della Giunta Comunale	pag. 11
Art. 20 - Le competenze della Giunta	pag. 11

**CAPO IV
SINDACO**

Art. 21 - Il Sindaco	pag. 12
Art. 22 - Linee programmatiche di mandato	pag. 12
Art. 23 - Sindaco Ufficiale di Governo	pag. 13
Art. 24 - Rappresentanza dell'Ente	pag. 13

**TITOLO III
RAPPORTI FRA COMUNE E SOCIETA'**

**CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE**

Art. 25 - Valorizzazione delle libere forme di associazione dei cittadini	pag. 13
Art. 26 - Diritti e potestà di iniziativa	pag. 14
Art. 27 - Consultazione della cittadinanza.....	pag. 14
Art. 28 - Petizioni e istanze popolari	pag. 14
Art. 29 - Consultazione delle Associazioni	pag. 14

**CAPO II
DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE**

Art. 30 - L'iniziativa popolare	pag. 15
Art. 31 - Procedura per l'approvazione della proposta	pag. 15

**CAPO III
REFERENDUM**

Art. 32 - Titolarità e ambito di esercizio	pag. 15
Art. 33 - Raccolta delle firme	pag. 16
Art. 34 - Verifica delle firme e dell'ammissibilità	pag. 16
Art. 35 - Modalità per lo svolgimento del referendum	pag. 16
Art. 36 - Esiti delle consultazioni referendarie	pag. 17

**TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE LOCALE**

**CAPO I
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE**

Art. 37 - Diritto di accesso	pag. 18
Art. 38 - Esercizio del diritto di accesso	pag. 18

**TITOLO V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

Art. 39 - Principi organizzativi	pag. 18
Art. 40 - Personale e tutela della professionalità	pag. 19
Art. 41 - Organizzazione	pag. 19
Art. 42 - Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	pag. 19
Art. 43 - Incarichi di direzione dei settori	pag. 20
Art. 44 - Incarichi di responsabilità dei servizi	pag. 20
Art. 45 - Incarichi esterni	pag. 20
Art. 46 - Segretario Comunale	pag. 21
Art. 47 - Vice Segretario Comunale	pag. 21
Art. 48 - Dirigenti e Responsabili di servizio	pag. 21

**TITOLO VI
DECENTRAMENTO**

Art. 49 - Istituzione delle Assemblee di zona	pag. 22
--	----------------

**TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'**

**CAPO I
ORDINAMENTO FINANZIARIO**

Art. 50 - Demanio e Patrimonio	pag. 22
Art. 51 - Beni patrimoniali disponibili	pag. 22
Art. 52 - Contratti	pag. 23
Art. 53 - Contabilità e Bilancio	pag. 23
Art. 54 - Sistema dei Controlli Interni	pag. 23

**CAPO II
ORGANO DI REVISIONE**

Art. 55 - Collegio dei Revisori dei Conti pag. 24

**TITOLO VIII
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI**

Art. 56 - Servizi pubblici comunali pag. 24
Art. 57 - Consorzi pag. 25
Art. 58 - Aziende Speciali pag. 25
Art. 59 - Istituzioni pag. 26
Art. 60 - Società di Capitali pag. 26
Art. 61 - Istituzione e partecipazione ad enti pag. 26
Art. 62 - Bilanci e Rendiconti pag. 27

**TITOLO IX
ATTIVITA' NORMATIVA**

Art. 63 - Potestà regolamentare pag. 27
Art. 64 - Procedimento di formazione dei Regolamenti pag. 27

**TITOLO X
REVISIONE DELLO STATUTO**

Art. 65 - Modalità pag. 27

**TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 66 - Regolamenti pag. 28
Art. 67 - Entrata in vigore dello Statuto pag. 28
Art. 68 - Norme di Rinvio pag. 28